



## ALLEGATO A alla Dgr n. 231 del 11 marzo 2014

pag. 1/2

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO "BABY PIT STOP"

### FRA

- ..... nato/a a ..... il ..... e domiciliato/a per la carica in Venezia, il/la quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, .....
- ..... nato/a a ..... il ..... e domiciliato/a per la carica a ....., il/la quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus, con sede in Roma, via Palestro 68, Codice Fiscale 01561920586, nella sua qualità di ....., a ciò incaricato/a da .....

### PREMESSO CHE

1. il Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus (d'ora in avanti "UNICEF"):
  - a) mira a costituire un mondo in cui i diritti di tutti i bambini siano pienamente garantiti e si adopera per il benessere dei bambini in tutto il mondo, Italia compresa, sostenendo gli obiettivi, le politiche ed i programmi dell'UNICEF, mediante la promozione dei diritti dell'infanzia;
  - b) tra i diritti del bambino, riconosce anche l'importanza:
    - dell'allattamento, sia come momento di cura di un bisogno primario che come momento di crescita affettiva;
    - dell'istruzione, in quanto mezzo per formare nel bambino una propria coscienza e personalità;
  - c) ha istituito uno specifico Progetto, a sostegno all'allattamento, chiamato "Baby Pit Stop", che si inserisce nell'ambito del Programma nazionale "Ospedale e Comunità amici dei bambini". Il Progetto prevede l'allestimento di aree attrezzate per accogliere i genitori che vogliano allattare i propri figli;
  - d) riconosce il ruolo ricoperto da biblioteche e musei nella crescita formativa e culturale della persona.
2. la Regione del Veneto (d'ora in avanti "Regione"):
  - a) riconosce il valore e favorisce i programmi UNICEF in favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - b) ha la funzione, secondo la Legge regionale n. 50/1984, di sostenere e di coordinare le attività delle biblioteche e dei musei veneti.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente dispositivo, le parti convengono quanto segue:

#### Art. 1 (Obiettivi del Protocollo)

I principali obiettivi che si intendono realizzare sono:

- a) la promozione dei diritti dei bambini, con particolare riguardo per il diritto alla salute, all'allattamento, alla lettura e all'istruzione;
- b) la sensibilizzazione, nelle istituzioni locali, dell'importanza del sostegno ad iniziative ed attività per i bambini.

#### Art. 2 (Impegni da parte dell'UNICEF)

L'UNICEF si impegna a:

- a) raccogliere le adesioni formali al Progetto "Baby Pit Stop" (d'ora in avanti BPS) da parte degli Enti che ne faranno richiesta, occupandosi anche di fornire loro tutte le indicazioni relative all'allestimento e alla gestione dei punti BPS e di compiere delle rilevazioni di *customer satisfaction* sul servizio;
- b) mettere a disposizione materiali informativi in merito al Progetto BPS e alle attività dell'UNICEF;
- c) rendersi disponibile a dare informazioni a bibliotecari e operatori museali del territorio per sostenere l'importanza dell'allestimento di punti BPS;

d) pubblicizzare il presente protocollo sul suo sito istituzionale e nei luoghi che riterrà più opportuni.

Art. 3

(Impegni da parte della Regione)

La Regione si impegna a:

- a) promuovere il Progetto BPS presso le biblioteche e i musei veneti;
- b) sensibilizzare le biblioteche e i musei sull'importanza delle aree BPS, avendo il loro allestimento il vantaggio di promuovere il diritto del bambino all'allattamento e la frequentazione di questi luoghi da parte dei cittadini;
- c) incoraggiare biblioteche e musei a diffondere, nei loro punti BPS, la conoscenza dei temi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) seguire l'evoluzione del progetto, eventualmente anche compiendo delle rilevazioni statistiche;
- e) pubblicizzare il presente protocollo e il Progetto BPS nel suo sito istituzionale, nei luoghi e con i mezzi che riterrà più idonei.

Art. 4

(Durata del Protocollo)

La durata del presente Protocollo è fissata in 5 (cinque) anni, con decorrenza a partire dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato.

Art. 5

(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni

Art. 6

(Foro competente)

Per eventuali controversie inerenti la presente convenzione le parti dichiarano di comune accordo competente il Foro di Venezia.

Venezia, li.....